



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 1/15/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ R.T.B. SRL (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE “RETEBRESCIA”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 36 BIS, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 3, COMMA 4, DELLA DELIBERA 538/01/CSP (CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 11/2014)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 gennaio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Regione Lombardia e il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia in data 16 dicembre 2009 e in particolare l’art. 4, c. 1, *lett. f)*, con il quale sono stati delegati al *Co.Re.Com* compiti inerenti la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale;

VISTO l’articolo 36 *bis*, comma 1, *lett. a)* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 che recita «*Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni: a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte*»;

VISTO l’articolo 3, comma 4, della delibera 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni che recita «*I messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso.*»

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia il giorno 10 settembre 2014 ha notificato l'atto Cont. n.11/14 del 10 settembre 2014 alla società R.T.B. SRL, con sede legale in via Armando Diaz n. 13B - 26121 Brescia, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *Retebrescia*, per la violazione dell'articolo 36 bis, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 177/2005 in combinato disposto con l'articolo 3, comma 4 della delibera 538/01/CS, perché all'interno del programma "*Mattino bresciano*", il giorno 15 novembre 2013, è stato presentato un messaggio promozionale dallo stesso conduttore del programma senza cambio di contesto scenico.

2. Deduzioni della società

La società RTB SRL, già Nuova Franciacorta SRL, attualmente con sede legale in via Armando Diaz n. 13B, Brescia, con nota del 10 ottobre 2014, ha inviato dettagliate memorie giustificative. In tali memorie difensive, confermate in sede di audizione, tenutasi il 21 ottobre 2014, ha dichiarato l'eccezionalità dell'evento occorso, cioè la presentazione della telepromozione *Teramax*, senza cambio di contesto scenico da parte del conduttore dello stesso programma, in diretta ed in maniera estemporanea perché costretto a tale presentazione per sopperire ad un guasto improvviso ed imprevisto delle apparecchiature tecniche di messa in onda dei messaggi promozionali preregistrati. L'emittente ha sottolineato, tuttavia, di aver inserito sullo schermo, durante il messaggio promozionale, la scritta "messaggio promozionale" per informare i telespettatori della natura promozionale del messaggio medesimo. A riprova di quanto dichiarato, la società ha consegnato un dvd contenente la registrazione, in originale, della telepromozione *Teramax* che sarebbe dovuta andare in onda se non si fosse verificato il guasto tecnico.

Nel corso dell'audizione la società ha dichiarato di versare in precarie condizioni economico-finanziarie, a causa di investimenti resisi necessari col passaggio alla tecnica digitale. Il proprio bilancio risulta in passivo di oltre 1 milione di euro e per tale ragione è stata disposta una diminuzione del capitale sociale di circa il 90%. A tal proposito viene allegata dettagliata documentazione di bilancio dell'anno 2013. Dal punto di vista formale la società ha eccepito la tardività della notifica della contestazione da parte del Co.Re.Com. (10 settembre 2014) in riferimento alla violazione commessa (15 novembre 2013), che, ai sensi dell'art.14 della legge 689/81 avrebbe dovuto essere notificata entro novanta giorni, anche in considerazione dell'art. 20, comma 5 della legge 223/90, che obbliga le emittenti alla conservazione delle registrazioni dei programmi trasmessi per il periodo di novanta giorni.

3. Valutazioni dell’Autorità

Il Comitato Regionale per le comunicazioni Lombardia ha effettuato l’istruttoria preliminare del procedimento avendo riscontrato la violazione relativa alla presentazione di un messaggio promozionale all’interno del programma “*Mattino bresciano*” presentato dallo stesso conduttore del programma e nello stesso contesto scenico. Quanto alle argomentazioni difensive della società, si ritiene infondata l’eccezione relativa alla tardività della contestazione in quanto, il termine di novanta giorni secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, fissato per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell’infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo*, per il decorso del termine, deve ritenersi coincidere con la data di conclusione delle attività ad esito delle quali viene accertata la violazione, a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici, secondo quanto previsto nel “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modifiche. Nel caso di specie l’accertamento coincide con la data del verbale di accertamento della violazione, e non con la data di invio della documentazione da parte dell’emittente, in quanto si è reso necessario l’espletamento da parte degli uffici di attività intese sia alla individuazione della violazione contestata, sia della qualificazione del fatto segnalato nei suoi pertinenti termini giuridici. Il decorso del termine di 90 giorni deve quindi intendersi tra la data del verbale di accertamento (8 settembre 2014) e la data della notifica della contestazione pervenuta alla società (10 settembre 2014). I termini di legge sono stati pertanto rispettati.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, si rileva dimostrata in atti la violazione delle disposizioni contestate.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrantatrè/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitrè/00) ai sensi dell’art. 51, commi 2, *lett. a*) e 5 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione contestata nella misura del minimo edittale e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, in considerazione dell’ambito locale di diffusione televisiva e del

comportamento violativo isolato non conforme alle vigenti disposizioni in materia di presentazione del messaggio pubblicitario.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società ha dichiarato il carattere straordinario ed isolato della violazione contestata, imputabile ad un imprevisto guasto tecnico.

C. Personalità dell'agente

La società ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della specie in esame.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, nonostante la documentazione attestante una perdita di bilancio 2013, risultano comunque tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria pari al minimo edittale;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.033,00 (euro milletrentatrè /00) corrispondente al minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società R.T.B. SRL (già NUOVA FRANCIACORTA SRL) con sede legale in via Armando Diaz n. 13B - 26121 Brescia, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *Retebrescia*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (euro milletrentatrè /00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 36 bis comma 1, *lett. a)* del d.lgs. n. 177/2005 in combinato disposto con l'articolo 3, comma 4 della delibera 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.033,00 (euro milletrentatrè /00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 36 bis, comma 1, lett.a) del d.lgs. n. 177/2005 con delibera n. 1/15/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 1/15/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 29 gennaio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani